<u>OGGETTO</u>: OMOLOGAZIONE EX ART. 180 L. FALL. DEL CONCORDATO PREVENTIVO DE "LA VERA NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" (N. 8/2020)

IL TRIBUNALE DI NOLA

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- dott. Gennaro BEATRICE

- Presidente relatore -

- dott.ssa Miriam VALENTI

- Giudice -

- dott.ssa Rosa PADUANO

- Giudice -

sciogliendo la riserva in atti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al numero R.G. 8/2020 promosso dalla società

"LA VERA NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" (in seguito anche La Vera Napoli) con sede legale in Nola (Napoli), via on.le Francesco Napolitano, n. (C.F./P. IVA: 03613241219), in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Bruno Bisogno e Biagio Trinchese, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n. 67 presso lo "Studio Legale Bisogno S.r.l. Società tra professionisti";

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEL

CONCORDATO PREVENTIVO CONCORDATO PREVENTIVO DE "LA VERA NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", in persona dei Commissari Giudiziali, dott. Pierpaolo Rubino e avv. Luigi Vespoli;

COMPARSI NON COSTITUITI

NONCHÉ DEL

FALLIMENTO NAPOLI IMMOBILIARE SRL, CF 07970410630, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Trombetta, presso il cui studio in Napoli, al viale Gramsci, n. 19, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

OPPONENTE

E DEL

P.M. IN SEDE, in persona del Procuratore della Repubblica

NON COMPARSO

OSSERVA

Va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (cfr. Cass., n. 5945/2013; Cass. n. 6886/2012) - è sita in Nola, ossia nel circondario del Tribunale adito.



Va premesso che la ricorrente in data 30.11.2020 ha presentato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale *ex* artt. 160 e ss. e 186-*bis* l.fall., dopo che il ricorso per concordato "in bianco" *ex* artt. 161 comma 6, l. fall., successivamente integrato nell'ottobre 2020, è stato dichiarato inammissibile con decreto del Tribunale di Nola del 20 novembre 2020.

. Con decreto del 24.12.2020, il Tribunale ha assegnato un termine di 15 giorni per integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 162, co. 1 l. fall.

La ricorrente ha puntualmente fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste.

Con decreto del 26 gennaio 2021 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato i commissari giudiziali, ha fissato l'adunanza dei creditori, ha nominato il giudice delegato e ha disposto il versamento della somma di € 253.760,00 per le spese della procedura.

Con relazione *ex* art. 173 l. fall. depositata il 13.04.2021 i commissari giudiziali evidenziavano alcune criticità della proposta e del piano di concordato. Si apriva un subprocedimento di revoca *ex* art. 173 l. fall. All'esito del subprocedimento, il Tribunale, con decreto del 15 giugno 2021, nel rigettare l'istanza di revoca, concedeva alla parte ricorrente un termine per modificare la proposta riconoscendo alla creditrice CREDEM il privilegio agrario invocato. Con riguardo alle altre questioni, dichiarava che la valutazione era rimessa ai creditori, ferma restando ogni ulteriore valutazione in sede di omologazione, specie nel caso in cui fosse emersa l'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.

In data 30 giugno 2021 la ricorrente apportava le dovute modifiche e integrazioni al piano, alla proposta e alla documentazione allegata, concordando con la creditrice CREDEM il riconoscimento di € 500.000,00 in privilegio (anziché € 804.008,23) da corrispondersi entro dodici mesi dalla data di omologazione definitiva del concordato e di € 529.511,38 in via chirografaria nella classe III con le percentuali di soddisfacimento previste.

Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (società cooperativa a mutualità prevalente che svolge attività commerciale) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese e che svolge attività stagionale di trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente pomodori, forniti per la maggior parte dai soci cooperatori, nonché attività di commercializzazione del prodotto finito sul mercato interno e internazionale. Il profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. I comma 2, superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett. a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c). Sussiste uno stato di crisi



della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti.

La domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, comma 4, L. Fall.; la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 2, L. Fall. è regolare e completa e la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (dal punto di vista giuridico, finanziario, economico e fiscale) a firma del dott. Francesco Tedesco *ex* art. 161 comma 3 risulta precisa, completa e congruamente motivata.

Come previsto per il concordato con continuità aziendale, il piano contiene altresì un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186 *bis*, co. 2 lett. a). In particolare, il *business plan* relativo al quinquennio di continuità aziendale è stato redatto da SIRIO CONSULTING – società cooperativa di produzione e lavoro.

Inoltre, la relazione contiene l'attestazione, anche sulla scorta della relazione a firma dell'ing. Ariberto Rolando, che ha valutato gli assets aziendali al prezzo di mercato di € 1.113.576,00, e del *business plan*, che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 *bis*, co. 2 lett. b).

Il piano concordatario depositato in data 30.6.2021 prevede: - la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta; - la messa a disposizione dei creditori di tutte le somme esistenti, dei crediti commerciali, dei crediti tributari, dei crediti verso altri e dei crediti derivanti dagli incassi, avvenuti successivamente alla data di deposito del ricorso di pre- concordato n. 2/2020, confluiti sui c/c bancari (di cui € 6.410.989,50 giacenti sui conti correnti e in cassa al 31 ottobre 2020); - la messa a disposizione dei creditori dei flussi di cassa attesi derivanti dagli utili aziendali per gli esercizi chiusi dal 30 aprile 2022 al 30 aprile 2026, ammontanti, al netto del fondo rischi, ad € 1.515.181,54; - la previsione di diversi fondi rischi e in particolare di un fondo rischi di € 300.810,69 per far fronte all'emersione di eventuali ulteriori debiti in prededuzione/privilegio o minori realizzi di attivo, di € 225.000,00 per far fronte ad eventuali azioni di regresso da parte dei fideiussori escussi, di € 900.000,00 per far fronte ad eventuali rischi di insolvenza da parte dei clienti, di € 100.000,00 per far fronte ad eventuale svalutazione/escussione di titoli, di € 234.353,92 per far fronte al rischio di mancato realizzo delle rimanenze di magazzino, di € 246.657,46 per il rischio della riduzione degli utili attesi, di € 300.000,00 per il rischio contenzioso, di € 585.542,76 per il rischio di mancato realizzo dei crediti diversi. È stato previsto che, in caso di mancato integrale utilizzo dei fondi rischi, i creditori verrebbero soddisfatti in misura maggiore proporzionalmente all'entità stabilita dal piano; -la



soddisfazione dei creditori, mediante divisione in classi, nel modo che segue: a) il pagamento integrale e in via prioritaria delle spese di procedura (€ 546.961,41), dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati (ammontanti ad € 5.772.370,50); b) la soddisfazione parziale e successiva (entro il 30 giugno 2026) dei crediti chirografari (ammontanti ad € 18.755.468,64), divisi in tre classi: I. fornitori strategici rappresentati dalla società Crown Imballaggi Italia S.r.l. e dalle cooperative agricole socie che, con le loro forniture di barattoli e pomodori hanno consentito e dovrebbero consentire la prosecuzione dell'attività e la conseguente predisposizione del piano in continuità aziendale per €.4.720.807,02 da soddisfare nella misura del 25% per complessivi €.1.180.201,76; II. fornitori ed altri enti chirografari non garantiti da fideiussioni dei soci o di terzi per €.3.479.027,96, da soddisfare nella misura del 12% per complessivi €.417.483,36. In tale classe sono ricompresi gli altri soci che hanno maturato crediti per forniture di servizi per €. 487.478,46; III. fornitori e banche garantite da fideiussioni dei soci per €.10.555.633,66, da soddisfare nella misura dell'8,5% per complessivi €.897.228,86.

La ricorrente ha anche previsto uno scenario "worst", per l'eventualità che si realizzino minori incassi o maggiori sopravvenienze passive per € 500.000,00, prevedendo in tal caso una minore soddisfazione dei creditori chirografari (20% per la prima classe, 10 % per la seconda classe e 7 % per la terza classe).

L'attivo al 31 ottobre 2020 ha un valore contabile di € 12.080.565,35 mentre il passivo ammonta ad € 28.341.120,02. Tra le voci del passivo è previsto l'importo di € 546.961,41 per oneri della procedura, di cui € 228.384,00 per i compensi stimati in favore dei commissari giudiziali, € 25.376,00 per compenso a periti ed altre spese della procedura ed € 293.201,40 per compensi residui ai professionisti per adempimenti relativi al ricorso di concordato.

Nel corso del procedimento sono intervenuti numerosi accordi transattivi che hanno consentito di definire contenziosi pendenti, di eliminare l'alea del giudizio e di incassare denaro da utilizzare per l'esecuzione del concordato (in particolare con SA.GI.CA. Srl, con EUROSERVIZI Srl, con Fratelli Longobardi Srl, con TRADIZIONI MEDITERRANEE SRL).

I Commissari depositavano la relazione *ex* art. 172 l. fall. il 20 settembre 2021, nella quale concludevano, pur con talune riserve, che il Piano era da considerarsi nel suo complesso sostenibile.

Il 20 e il 27 gennaio 2022, dopo due differimenti, si teneva l'adunanza dei creditori.

All'esito dell'adunanza dei creditori, i Commissari Giudiziali depositavano, in data 17.02.2022, relazione nella quale davano atto dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze previste dagli artt. 177 e 178 l. fall. In particolare, è stato dato registrato il



voto favorevole di creditori rappresentanti il 72,92% dei crediti ammessi al voto pari ad € 14.822.743,80, il voto contrario di creditori rappresentanti il 27,07% dei crediti ammessi al voto pari ad € 5.502.069,89, su un totale di crediti ammessi al voto di € 20.324.813,69. La maggioranza è stata raggiunta in tutte e tre le classi (nella prima classe c'è stato il voto favorevole di creditori rappresentati €. 5.024.700,82 su un totale generale per tale classe di €. 5.075.099,67, nella seconda classe c'è stato il voto favorevole di creditori rappresentati €. 2.500.129,14 su un totale generale per tale classe di €. 3.418.665,73, nella terza classe è stato registrato il voto favorevole di creditori rappresentati €. 7.297.913,84 su un totale generale per tale classe di €. 11.831.048,29).

Il Tribunale fissava l'udienza del 26 aprile 2022 per l'omologazione del concordato.

I commissari depositavano parere motivato *ex* art. 180 l. fall., con il quale, ribadendo il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, confermavano il parere di sostenibilità del piano nel suo complesso, pur non mancando di rilevare alcune criticità in ordine alla tenuta del piano industriale, sia sotto il profilo della marginalità della gestione operativa che sotto quello finanziario, tenuto conto della perdita d'esercizio di € 154.119,00 nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2021, della previsione di utile al 30 aprile 2022 di euro 386.096,00, inferiore alle previsioni del piano, del ritardo nel recupero dei crediti commerciali e del credito IVA, del rischio di non avere la disponibilità dei locali di proprietà del fallimento Napoli Immobiliare per tutta la durata del concordato e della difficile situazione economica italiana, anche a seguito della guerra in Ucraina, con il conseguente aumento del costo delle materie prime e quindi dei costi di produzione e con il conseguente rischio di riduzione dei margini di utile.

Il creditore Fallimento Napoli Immobiliare Srl presentava opposizione all'omologazione per i seguenti motivi: 1) mancata previsione sia nel piano che nell'attestazione dell'Iva cd. di rivalsa; 2) errata qualificazione e quantificazione del credito dell'opponente e assenza di copertura del relativo fabbisogno; 3) mancata previsione nel piano e assenza di attestazione e di informazione ai creditori in relazione alla scadenza del contratto di locazione stipulato con l'opponente (in scadenza il 2 marzo 2023) avente ad oggetto un immobile indispensabile per la prosecuzione dell'attività d'impresa con conseguente rischio (incidente sulla fattibilità del concordato) di indisponibilità del bene per il periodo di esecuzione del concordato.

Parte ricorrente depositava memoria nella quale replicava sia all'opposizione avanzata dal fallimento Napoli Immobiliare sia ai rilievi dei commissari.

All'udienza del 26.4.2022 il Tribunale concedeva un rinvio su richiesta di parte opponente, per consentirle di controreplicare alla memoria di replica della ricorrente.

All'udienza del 28 aprile 2022, dopo ampia discussione, il Tribunale riservava la decisione.



Con riguardo ai motivi di doglianza del creditore fallimento Napoli Immobiliare, si osserva quanto segue.

In relazione al primo motivo di opposizione, ovverosia la mancata previsione sia nel piano che nell'attestazione dell'Iva cd. di rivalsa, preme rilevare che la Suprema Corte ha affermato che "Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però, che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art. 160, terzo comma, legge fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato" (Cass. 24970/2013).

Nel caso di specie, la proponente ha previsto il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e pertanto non si è avvalsa della facoltà di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato. Ne deriva che il credito da rivalsa Iva di cui agli artt. 2752 comma 3 e 2778 n. 7 c.c. che va riconosciuto al cedente del bene o al prestatore di servizi deve essere soddisfatto integralmente. Nondimeno, il maggior importo richiesto, ammontante secondo i calcoli dei commissari, verificati anche dal Tribunale, ad € 16.166,40, è ben coperto dal "fondo rischi maggiori fitti passivi in privilegio" che in piano è appostato per 100.000,00 euro.

Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha lamentato l'errata qualificazione e quantificazione del credito dell'opponente e l'assenza di copertura del relativo fabbisogno, preme rilevare che parte opponente ha chiesto il riconoscimento del seguente credito: - € 146.873,91 in chirografo per canoni locativi insoluti fino al 31 dicembre 2019 (di cui 101.875,00 per canoni ed € 44.999,03 per interessi ex d.lgs. 231/2002) ed € 16.469,64 oltre Iva, in privilegio ex art. 2764 c.c. (che prevede il privilegio per i canoni dell'anno in corso, dell'anno antecedente e degli anni successivi se la locazione ha data certa) per canoni insoluti dall'1 gennaio 2019 al 29.2.2020 (di cui € 14.583,34 per canoni ed € 1.886,30 per interessi ex d.lgs. 231/2002 fino al deposito del ricorso -31/10/2020-). I commissari, dopo aver calcolato gli importi dovuti dal 2009 al 28/02/2020 (da tale data i canoni sono stati regolarmente pagati), hanno ricostruito il credito dell'opponente, sulla scorta dei pagamenti effettuati nel tempo, in € 19.677,98 in privilegio per canoni insoluti dall'1 gennaio 2019 al 29.2.2020 (di cui € 14.583,34 per canoni, € 3.208,34 per iva ed € 1.886,30 per interessi), ed € 146.873,03 per canoni insoluti fino al 31 dicembre 2019 (di cui € 101.875,00 per canoni ed € 44.999,03 per interessi ex d.lgs. 231/2022), confermando i calcoli dell'opponente. Nel piano il credito



dell'opponente è appostato per € 12.500,00 (da pagare in chirografo al 12%) per canoni dall'1 marzo 2019 al 28.02.2020 e per € 102.000,00 (da pagare in chirografo al 12%) per canoni fino al 31 dicembre 2018.

Ne deriva che mancano nel piano appostazioni per € 20.369,53. Nondimeno, tale mancanza è ben coperta dal "fondo rischi maggiori fitti passivi in privilegio" che in piano è appostato per 100.000,00 euro e dal "fondo rischi interessi legali da corrispondere ai creditori privilegiati" che in piano è appostato per euro 10.000,00.

Si osserva, inoltre, che già in sede di relazione *ex* art. 173 l. fall., i commissari avevano specificato che il creditore opponente aveva invocato un importo superiore e un diverso classamento e, proprio in ragione di ciò, la proponente, nel piano depositato dopo il decreto di rigetto della richiesta di revoca, aveva appostato un "fondo rischi maggiori fitti passivi in privilegio" per € 100.000,00. Pertanto, non vi è stata alcuna carenza informativa del ceto creditorio. Peraltro, all'udienza del 20 gennaio 2022, il giudice delegato ha ammesso l'opponente ai fini del voto per gli importi richiesti e i difensori della proponente nulla hanno osservato. In ogni caso, l'omologazione non è la sede in cui possono essere fatti valere crediti di diversa entità e classamento, che invece, ove non si raggiunga un accordo, vanno fatti valere in sede ordinaria. Come è noto, infatti, la procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria (Cass. 27489/2006, 6672/2005).

Quanto al terzo motivo di opposizione, con il quale l'opponente si è doluta dell'omessa considerazione nel piano del rischio di indisponibilità del bene oggetto di locazione e indispensabile per la prosecuzione dell'attività per il periodo di esecuzione del concordato, si osserva che tale rischio è stato preso in esame sia nella relazione ex art. 173 (pagg. 39 e 40), sia nel decreto del 15.06.2021, nella relazione ex art. 172 (pag. 50) e nella relazione ex art. 180 (pagg. 37 e 38). In particolare, nel decreto di rigetto della richiesta di revoca del 15.06.2021 si legge: "Passando all'esame della terza criticità sollevata dai commissari giudiziali, ovvero l'omessa valutazione del rischio di essere privati dell'immobile oggetto di locazione nel quale si svolge il ciclo produttivo nel corso del quinquennio previsto dal piano concordatario, a seguito del fallimento delle società locatrici IL.CA. Srl e Napoli Immobiliare e delle scelte che possono essere effettuate dagli organi fallimentari delle due società, si osserva quanto segue.

Va premesso che i contratti di locazione stipulati con Napoli Immobiliare e Ilca a seguito del fallimento di queste ultime società potrebbero essere oggetto di recesso da parte dei curatori fallimentari ai sensi dell'art. 80, co. 2 l. fall., con effetti alla decorrenza



di 4 anni dalla dichiarazione di fallimento. Per tale ragione, anche il contratto di locazione stipulato con Napoli Immobiliare potrebbe cessare prima della scadenza del piano concordatario (30 aprile 2026). Il contratto stipulato con Ilca, salvo ulteriori rinnovi, ha invece scadenza a marzo 2025 e fa sorgere (a prescindere dall'eventuale recesso del curatore) il rischio che la società proponente si trovi senza lo stabilimento in cui svolge l'attività produttiva. È opportuno pertanto che venga appostato un apposito fondo rischi, fermo restando che la valutazione sull'eventuale insufficienza di tale fondo ovvero del fondo rischi globale è rimessa ai creditori, in quanto il Tribunale può intervenire, come sopra precisato, solo in caso di assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Il rischio pertanto è stato evidenziato e sottoposto all'attenzione dei creditori.

Preme rilevare, inoltre, che la proponente ha appostato un fondo rischi per maggiori spese di giustizia di € 50.000,00 e un fondo rischi generici e spese legali non previste di € 68.238,33, che possono ritenersi congrui per l'evenienza di dover pagare al fallimento le spese legali di un eventuale giudizio volto ad ottenere il rilascio del bene (evenienza che però sarebbe da escludere, tenuto conto della decisione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022 di non opporsi al rilascio del bene dal 2 marzo 2023).

Si osserva inoltre che, nell'eventualità che le parti raggiungano un accordo per la prosecuzione del contratto di locazione a canone maggiorato potrebbe essere utilizzato per il pagamento della maggiorazione (nel piano sono previsti fondi per il pagamento del canone originario fino al 2026) il fondo rischi maggiori fitti passivi in privilegio" che in piano è appostato per 100.000,00 euro.

Più in generale, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che "In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato. (Nella specie, concernente un'ipotesi di omologazione di concordato preventivo con continuità aziendale, le osservazioni contenute nel parere del commissario giudiziale ex art. 180, secondo comma, legge fall. - inerenti alla mancanza di apporto di nuova finanza da parte delle banche in epoca successiva all'omologa, nel "deficit" patrimoniale registrato dal debitore con conseguente totale perdita del capitale, nella mancanza di garanzie di vendita degli immobili e nella mancanza di copertura del fabbisogno concordatario con le risorse



previste dal piano e, dunque, sostanziandosi in rilievi valutativi e prognostici - sono state ritenute inidonee a palesare la manifesta irrealizzabilità del piano e a giustificare l'intervento officioso del tribunale) (Cass. n. 24970 del 06/11/2013, sottolineatura aggiunta).

Più di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che "In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva espresso dubbi in ordine alla possibilità della società affittuaria dell'azienda della debitrice di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento dei canoni d'affitto occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario) (Cass. n. 11423 del 22/05/2014, sottolineatura aggiunta).

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non si sia in presenza di un'assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in considerazione della pluralità di possibili soluzioni per ovviare al rischio (tra cui, oltre all'accordo con la controparte e l'acquisto dell'immobile da parte di un terzo, con successiva messa a disposizione del bene da parte dell'acquirente, anche la prosecuzione dell'attività nei soli immobili di proprietà di Ilca Srl e del sig. Franchini).

Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta dal Fallimento Napoli Immobiliare Srl non può essere accolta, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della parziale fondatezza delle doglianze, ferma restando la possibilità di risoluzione per inadempimento e annullamento del concordato ai sensi dell'art. 186 l. fall. e della revoca dello stesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 186 *bis* ult. co. e dell'art. 173 l. fall.

Ciò posto, il Tribunale è altresì tenuto ad accertare in generale l'idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato (cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10).



Al riguardo, anche il massimo organo nomofilattico (Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521), ha precisato che il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia "non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (..) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela", essendo evidenti "le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto", con conseguente valorizzazione del "compito di tutela della legalità del procedimento (..) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, 1.f.)".

Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa – in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione – nei seguenti passaggi: I) verifica della "idoneità della documentazione prodotta" (per completezza e regolarità) "a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori"; II) accertamento della "fattibilità giuridica della proposta"; III) valutazione della sua "effettiva idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", intesa come fattispecie legale tipica "avente ad oggetto la regolazione della crisi", attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori", in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito di esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". In questa prospettiva, anche la fattibilità del piano - intesa come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" - sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al Tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore ("così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario") ed anche valutare - quantomeno "se emergente prima facie" - " l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti", sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola "fattibilità giuridica", consentendo l'arresto della procedura solo se le "modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili", non anche quando "entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta



margini di opinabilità ed implica possibilità di errore", dei cui rischi è giusto "si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".

Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva all'arresto delle citate sezioni unite, ha affermato che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti", precisandosi che tale "controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014).

La Corte ha quindi ribadito che il controllo del Tribunale "va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", sicchè rientrano nell'ambito di detto controllo " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica" (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083).

Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità del piano e funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori), senza che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge), né aspetti che rendano astrattamente impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente *ex ante* e perciò aleatoria.



Con riferimento in particolare alla fattibilità del piano si richiamano le conclusioni dei CC.GG. espresse nella relazione *ex* art. 172 e confermate nel parere *ex* art. 180 L.F, secondo le quali il Piano, pur con le evidenziate riserve, è nel suo complesso sostenibile.

I commissari hanno poi verificato l'attendibilità dei dati economico-patrimoniali e finanziari di partenza, la coerenza e la congruità dei criteri utilizzati per lo sviluppo del Piano, l'adeguatezza e la fondatezza delle assunzioni poste alla base delle proiezioni dei risultati attesi nell'intero arco di periodo del Piano.

A parere dei commissari "[...] deve evidenziarsi come proprio la gestione caratteristica dell'impresa, "alleggerita" dei pesanti oneri finanziari connessi alla gravosa esposizione debitoria verso terzi (istituti di credito, in primo luogo) nel corso dei due ultimi esercizi – stando ai dati forniti dalla società, per l'esercizio 2020, ed alle proiezioni di quelli relativi alla campagna pomodoro 2021 – presenti un saldo significativamente positivo, anche in un contesto di estrema difficoltà per l'economia del Paese quale è notoriamente quello attuale, pesantemente condizionato dalla grave crisi pandemica ancora in atto. In prospettiva futura l'auspicata risoluzione della crisi pandemica dovrebbe comportare una parallela ripresa generalizzata delle attività, con aumento dei consumi che dovrebbero, a catena, avere un effetto positivo di trascinamento su livelli di produzione e vendita dei prodotti di largo consumo tra i quali rientra il pomodoro. Le proiezioni dei flussi finanziari offerte dalla proponente – sulla scorta dei dati elaborati dalla Sirio Consulting – con la proposta integrativa depositata il 30/06/21, evidenziano - sia pure con le necessarie riserve che una programmazione distribuita sui 5 anni di attività comporta per l'inevitabile alea connessa all'ampiezza del periodo considerato, nonché per il mancato esame degli aspetti monetari / finanziari legati ai flussi operativi - che nella situazione attuale sussistono le condizioni prospettiche per il soddisfacimento dei creditori nella misura prevista dalla proposta." (relazione ex art. 172, pag. 98).

Quanto alla maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, i commissari hanno osservato che "1) nel caso di specie la procedura di concordato preventivo ha già consentito la conservazione degli assets aziendali preservando l'operatività e funzionalità dell'intero complesso aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali; 2) Nessun vantaggio, in termini di aumento dell'attivo risulterebbe, invece, prevedibile in caso di fallimento anche attesa la circostanza che la ricorrente cooperativa, nel corso del 2020, ha operato, nella pendenza di una proposta di concordato in bianco, previa autorizzazione degli organi della procedura; onde apparirebbe arduo ipotizzare la revocabilità dei pagamenti effettuati nella pendenza del suddetto esercizio; 3) Neppure alcuna utilità potrebbe pervenire dall'esercizio di eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori e il revisore, atteso la sostanziale impossidenza – quanto meno sotto il



profilo immobiliare – di detti soggetti, i quali peraltro – come nel caso del Trinchese – risultano ampiamente esposti personalmente verso il ceto bancario per le fideiussioni prestate; 4) Come già posto in luce nei paragrafi che precedono, il compendio industriale de La Vera Napoli è situato nel comune di Cercola (NA) e si estende senza soluzione di continuità su lotti di ben tre diversi proprietari in virtù di distinti contratti di locazione di cui, quello intercorrente con ILCA S.R.L., riguarda anche buona parte dei beni che costituiscono la catena di produzione; onde in caso di fallimento della cooperativa i beni di proprietà della stessa dovrebbero essere oggetto di vendita singolare perdendo il complesso aziendale della sua unitarietà e funzione" (si veda relazione ex art. 172 pag. 97).

Tale valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria è stata confermata nel parere *ex* art. 180 l. fall.

Il Tribunale non ha ragione di discostarsi da quanto osservato e ritenuto dai commissari giudiziali, i quali hanno svolto i loro accertamenti e le loro valutazioni in modo completo, chiaro e congruo.

Per i motivi esposti, il Tribunale, rigettata l'opposizione, completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533), può procedere alla omologa del Concordato.

P.Q.M.

Il Tribunale, *ut supra*, così provvede:

RIGETTA l'opposizione presentata dal **FALLIMENTO NAPOLI IMMOBILIARE SRL**;

COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio di omologazione tra le parti;

OMOLOGA il concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale ex art. 186 bis LF nei termini di cui in narrativa da "LA VERA NAPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", con sede legale in Nola (Napoli), via on.le Francesco Napolitano, n. (C.F./P. IVA: 03613241219), in persona del legale rapp.te *p.t.*.;

STABILISCE

quanto segue:

a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare ai commissari giudiziali report trimestrali (primo report con scadenza al 30.06.2022), entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria, fornendo ai CC.GG. i relativi estratti conto/lista movimenti;



- b) i commissari giudiziali provvederanno a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
- c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi (primo report con scadenza al 30.06.2022) relazione corredata dal parere dei commissari giudiziali, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
- d) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;
- e) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
- f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive i Commissari depositeranno in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori e l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- g) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i commissari giudiziali (ove depositate sul conto della procedura) a seguito di quanto al punto precedente;
- h) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato e al Tribunale l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. a) L.F. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
- i) resta riservato al giudice delegato e al Tribunale il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;

DISPONE

la comunicazione a cura della cancelleria al registro delle imprese per la iscrizione *ex* art. 17 e 180, co. 5 l. fall.;

la comunicazione a cura della cancelleria alla ricorrente, ai commissari giudiziali ed al PM in sede;

la comunicazione a cura dei commissari giudiziali ai creditori;

la pubblicazione <u>sul sito internet del Tribunale</u> e sul <u>portale di Aste Giudiziarie</u>, a cura dei commissari giudiziali.



Firmato Da: BEATRICE GENNARO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 176fdd3d99ba753c33ab14bdb4a4653a Firmato Da: DE PASQUALE CARMELA RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7d9891e4ef89715e

TRIBUNALE DI NOLA Sezione Seconda civile Ufficio Fallimentare

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12 maggio 2022.

Il Presidente est.

Dr. Gennaro BEATRICE

